

LINA BIGLIAZZI GERI

IMPRESSIONI SULL'IDENTITÀ PERSONALE

Non ho mai approfondito, come meriterebbe, il tema dei diritti della persona, né mi sono mai occupata di un « diritto all'identità personale », del quale pur da un certo tempo a questa parte si va parlando. Quanto ho ascoltato — con grande interesse, debbo dire — oggi, mi induce tuttavia a prendere la parola per esprimere, a caldo, qualche osservazione, la cui estemporaneità spero mi valga il vostro perdono.

Una breve premessa, che, nell'esprimere certe mie convinzioni di fondo, mi auguro serva ad evitarmi il rischio di essere poi fraintesa.

Non credo che, nel nostro attuale ordinamento, si possa, intanto, parlare né di diritti della personalità, né di un diritto della personalità, per tale intendendo, come pur è stato perspicuamente detto (cito a memoria), quel diritto a contenuto indefinito e vario, come indefinito è vario è, in altro campo, il contenuto della proprietà (GIAMPICCOLO).

Questo perché, ammesso (cosa di cui sono tuttora convinta) che il diritto soggettivo sia una situazione attiva e di vantaggio, caratterizzata dunque, sotto il profilo del contenuto, da un *agere licere* che poi si traduce in *facultas agendi* per il soddisfacimento dell'interesse-presupposto (NATOLI), non mi pare che lo schema tecnico del diritto soggettivo possa davvero costituire la (esclusiva) figura di qualificazione degli interessi (o, a seconda dell'opinione che si intenda seguire, dell'interesse) attinenti alla personalità del soggetto. Se infatti tale schema si adatta, ad esempio, all'interesse alla manifestazione del pensiero (art. 21 della Costituzione), rispetto al quale è identificabile quel contenuto di attività, lo stesso non mi pare si possa dire, sempre ad esempio, per l'interesse alla così (malamente) detta riservatezza, rispetto al quale, alla qualificazione in termini di situazione di vantaggio, non corrisponde un simile contenuto. Sicché se si escluda — come a me parrebbe doversi escludere — che il contenuto del diritto soggettivo possa essere definito in negativo (quale risultato, cioè, di un generico e generale divieto di astensione dei terzi da turbative), si dovrebbe anche ammettere che diverso sia, per la « riservatezza », lo schema tipico di raffronto: non il diritto soggettivo (quale situazione di vantaggio attiva), ma una figura sempre di vantaggio, non indiret-

legittimo?). E se ciò vale per gli interessi della personalità considerati in un loro insieme pluralistico, a maggior ragione dovrebbe valere per quel diritto (unico) della personalità, che tali interessi riassumerebbe in funzione di criterio unificatore di qualificazione. Giacché a tale diritto dovrebbero essere ricondotti anche interessi, il cui soddisfacimento non si realizza attraverso la via della *facultas agendi*.

D'altra parte, scelta la soluzione « pluralista », non è neanche a dire che i singoli interessi della personalità si prestino ad una qualificazione in termini di situazioni di vantaggio, per così dire, tipiche e nominate (diritto soggettivo, interesse legittimo, ecc.). Mi sembra che vi siano infatti casi, nei quali le categorie tradizionali si mostrano ormai insufficienti, perché vi sono interessi (che la realtà socio-economica è andata e va progressivamente evidenziando) che non ne presentano i tratti caratteristici differenziali. Il che non dovrebbe significare, a mio avviso, che l'inidoneità di un interesse ad assumere, ad esempio, la veste del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo ne escluda irrimediabilmente la rilevanza *sub specie juris*, ove tale interesse risulti giuridicamente rilevante perché — se non da una norma specifica — deducibile dai principi fondamentali dell'ordinamento. In quanto tale, tutelabile sia in via inibitoria che risarcitoria, giacché non credo, tra l'altro, che a ciò si opponga, con la sua formula apparentemente riduttiva, l'art. 24, comma 1 della Costituzione, che non tende a restringere ad un (oltre tutto incompleto, stante il mancato riferimento all'aspettativa) *numerus clausus* di figure nominate il quadro degli interessi azionabili, ma a sancire l'esistenza di un « diritto costituzionale di difesa » capace di coprire ogni interesse purché, s'intende, giuridicamente rilevante. Si avrà, allora, una situazione, come dire?, innominata (perché priva di un *nomen* e di una fisionomia frutto di una consolidata e rassicurante tradizione ed incapace di inserirsi in uno schema tipico di qualificazione), non una non-situazione. Conclusione, a mio parere, di non scarso momento, posto che la contraria opinione (fondata sulla necessaria previsione normativa di interessi tipici e di altrettante tipiche situazioni consequenziali di vantaggio) segnerebbe, oltre tutto, l'inopinato ritorno a quella speculare tipizzazione dell'illecito, alla quale sembra opporsi — con la sua stessa formula incentrata sull'ingiustizia del danno — l'art. 2043 cod. civ. e che la dottrina più avveduta ha già da tempo rifiutato. In questo diverso (rispetto al tradizionale) contesto parrebbe inserirsi e cercar spazio l'interesse di cui qui si discute. Che nessuna precisa disposizione legislativa prevede e regola direttamente e rispetto al quale, al vantaggio, cui il titolare aspira, parrebbe non corrispondere il contenuto di attività proprio del diritto soggettivo, né, almeno in linea di massima ed a prima vista, lo schema che, a suo tempo, mi è parso esser quello dell'interesse legittimo, né alcun altro schema noto. Che è già un'affermazione avventata, visto che di tale interesse sono incerti e il punto di riferimento oggettivo (dunque, il vantaggio cui esso dovrebbe essere coordinato), sì che non si può neanche dire se esso sia dotato di una pro-

pria autonomia rispetto ad altri, e lo strumento tecnico, grazie al quale assegnargli giuridica rilevanza.

Tralasciando, pertanto, intempestivi tentativi di qualificazione e la ricerca di casi nei quali pur tale interesse potrebbe forse assumere una veste tecnica particolare (e mi vengono qui in mente le acute osservazioni formulate, a questo stesso proposito ma in altra occasione, da Paolo ZATTI circa la rilevanza dell'interesse ad una identità in via di formazione, qual è quello del minore rispetto al « potere educativo » dei genitori), mi limiterò, in questa sede, a prendere in breve considerazione i due punti appena accennati.

Quanto al primo, è comune la tendenza a ritenere l'interesse all'identità personale sostanzialmente assorbito in altri ben collaudati e trovanti testuale riscontro in specifiche disposizioni di legge: in particolare, nel diritto al nome, all'immagine o in quello (e, apparentemente, con maggior fondamento) all'onore e, dunque, anche alla reputazione e al decoro. A nessuno dei quali, tuttavia, credo che esso possa essere ricondotto.

Non a quello al nome, che riguarda l'identità fisica dell'individuo, la sua materiale identificazione e distinzione rispetto agli altri individui. Una sorta di etichetta. Tanto meno, a quello all'immagine, in bilico tra « riservatezza », onore oggettivo (reputazione) e decoro. L'uno e l'altro « tipici » (cfr. artt. 6 ss., 10, cod. civ.) e tutelati espressamente sia in via inibitoria che risarcitoria. Ma neanche al diritto all'onore, nelle sue diverse, in parte già ricordate specificazioni; interesse ugualmente « tipico » e particolarmente tutelato (cfr. spec. art. 594 ss. cod. pen.). E vediamo perché.

Come tutti ben sapete, l'onore viene di solito definito quale intimo valore *morale* della persona. Si distingue, poi, tra un onore soggettivo, quale rappresentazione soggettiva della propria *personalità morale*, ed un onore oggettivo (o, appunto, reputazione), quale rappresentazione di cui l'individuo gode presso i terzi e che, secondo qualcuno, otterrebbe un grado di tutela maggiore quanto più elevato sia il rango sociale ed il prestigio dell'offeso. Come dire che, se si dà del ladro ad un ministro, questi dovrebbe ottenere una tutela maggiore (e non, a quanto pare, soltanto sul piano risarcitorio) di quella cui dovrebbe poter aspirare una prostituta, alla quale non si dia la qualifica che le spetta, ma, appunto, della ladra. Ma non divagiamo.

Sottospecie, per così dire, dell'onore, perché concernente non le qualità morali, ma quelle estrinseche della persona, sarebbe, in fine, il decoro, sia esso fisico o psichico: il primo, suscettibile di lesione attraverso accostamenti irraguardosi o immagini sconvolgenti capaci di offendere la persona nella sua *entità fisica*; il secondo, concernente il complesso delle attitudini e della qualità intellettive che concorrono a determinare il *rango sociale* dell'individuo (LIOTTA).

Ora, non è ben chiaro che cosa abbia a che fare tutto questo con un'identità personale di cui si volesse affermare l'autonoma consistenza.

Lasciando da parte il profilo per così dire dinamico-evolutivo di tale interesse connesso con l'evoluzione stessa di un individuo in via di formazione (come, ad esempio, il bambino), ciascuno di noi costituisce il risultato di esperienze, aspirazioni, convinzioni, credi, comportamenti, frutto dell'ambiente in cui è vissuto e vive, della *societas* nella quale opera, del bagaglio culturale di cui è (o non è) fornito. Ed il suo interesse dovrebbe consistere nell'essere e nel presentarsi per ciò che è e sente di essere: potrei godere di un'ottima (secondo le comuni convenzioni sociali) reputazione, ma se l'immagine che di me viene offerta non corrisponde a ciò che io (in bene o in male, ma) sento di essere; se in tale immagine, per quanto « gradevole » e ben accetta, io non mi riconosco, il mio interesse alla *mia* identità risulta violato. Il che non significa che l'identità personale coincida piuttosto con il c.d. onore soggettivo. La componente « morale », il giudizio di « valore » che, come accennato, caratterizzano l'onore *tout court* e, dunque, anche quello soggettivo (in nome del quale sono state, tra l'altro, perpetrate le più assurde torture giuridiche: si pensi al delitto d'onore d'infausta memoria), sono totalmente estranei all'interesse in questione. Se di me si scrivesse: « è persona di grande diplomazia, che sa muoversi con estrema eleganza in mezzo ai più acerbì contrasti », mi ribellerei. E non perché mi sentirei offesa nell'onore, nella reputazione o, peggio, nel decoro, giacché una simile affermazione non conterrebbe niente di sconveniente o di offensivo né formulerebbe un giudizio di « valore » negativo, ma perché quella fine diplomatica risulterebbe *a me* del tutto estranea. E non vedo perché gli altri dovrebbero identificarmi in essa.

L'equivoco forse più grave, perché meno giustificato, è, però, rappresentato dal non infrequente accostamento dell'interesse in questione a quello alla « riservatezza », col quale vien fatto coincidere, non avvertendo, oltre tutto, come il relativo raggio di azione sia diverso: più ampio, nel secondo; più ridotto, nel primo. È questo, infatti, un interesse che si ricollega all'intimità della vita privata; tende a che fatti concernenti la vita del soggetto non siano divulgati. Si scontra, prevalentemente, con i diritti d'informazione e di cronaca: ma in apparenza, dato che, allora, è lo stesso ordinamento a risolvere *a priori* il conflitto, assegnando la prevalenza a questi ultimi in quanto connessi anche al soddisfacimento di interessi diffusi, tuttavia preoccupandosi di frapporre al loro esercizio il limite rappresentato, appunto, all'interesse della persona al riserbo e per ciò stesso imponendo a chi di quei diritti sia titolare di esercitarli in modo da non compromettere illegittimamente tale interesse. In altre parole, un non potere se non a certe condizioni o in un certo modo. E dall'inservanza del limite scaturisce l'abuso.

Anche in questo caso, comunque, un interesse dotato di una tipicità sociale fattosi faticosamente strada sul piano giuridico, le cui vicende ricostruttive sono note a tutti (e sia dal punto di vista della rilevanza, che da quello della qualificazione normativa), ma i cui confini parrebbero tuttora assai labili, se è vero che ad esso si insiste a ricon-

durre quello (dai contenuti indubbiamente incerti) all'identità personale. Al qual proposito, mi viene ora in mente il divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore subordinato, sancito dall'art. 8 dello Statuto. Qui, è stato detto (BALLESTRERO GENTILI), è la riservatezza del lavoratore ad essere salvaguardata, ed in modo assoluto, anche se con abbondanti eccezioni che sfuggono al controllo del lavoratore stesso. Benissimo. Ma se quel divieto è posto in funzione della tutela della riservatezza dell'individuo lavoratore, ciò non toglie che le opinioni (politiche, religiose, sindacali) facciano, prima ancora, parte della sua identità di persona. E, allora, si dovrebbe avere lesione della riservatezza, quando il datore di lavoro pretenda di o si adoperi per conoscere le opinioni del suo dipendente (o aspirante tale) o indagini su fatti che lo riguardano, irrilevanti ai fini dell'accertamento delle di lui attitudini professionali; lesione dell'identità, quando gli si attribuiscono opinioni diverse da quelle da lui professate e, dunque, una diversa identità personale e nonostante che ciò possa non implicare conseguenze negative sul piano dei rapporti di lavoro o non si traduca, sotto altro aspetto, in un giudizio « morale » ugualmente negativo.

Resta il problema, cui ho accennato in inizio, dell'identificazione del criterio di rilevanza giuridica dell'interesse qui considerato, di cui si ritenesse di aver accertato l'autonoma consistenza. Falso problema, a differenza del precedente. È infatti sotto gli occhi di tutti (e molti parrebbero averla vista) la norma che ne denuncia la falsità. Alludo, s'intende, all'art. 2 della Costituzione, valvola di sicurezza contro ricorrenti chiusure aprioristiche, esplicito riconoscimento della storicità del diritto; clausola generale che (secondo la sorte riservata a tali clausole, e mi riferisco specialmente a quella di buona fede) non ha bisogno del tramite di altre norme specifiche per operare perché dotata di valore immediatamente precettivo, con la quale il legislatore del '48 ha inteso assicurare l'emergere, sul piano giuridico, di interessi non previsti né prevedibili *a priori*, ma tutti attinenti alla persona umana. Precettività che dovrebbe essere apprezzata e sul piano ermeneutico, in vista dell'interpretazione evolutiva del diritto, e su quello applicativo. Soluzione normativa che non contrasta, evidentemente, con la struttura rigida della nostra Costituzione perché appartenente al suo tessuto connettivo, né contraddittoria, posto che non mi pare che l'art. 2 divenga, per ciò stesso, fonte di nuovi diritti e dunque (logica conseguenza di una concezione che sembra fare dell'ordinamento un sistema di rapporti così strutturati) di sempre nuovi doveri, in quanto tale destinata a porsi « nell'ottica ottocentesca dei diritti pubblici soggettivi » (PACE). È, infatti, questa una chiara petizione di principio che muove, oltre tutto, dalla convinzione che le libertà individuali o, tanto più, specifici « diritti di libertà » non possano subire restrizioni e che sembra quindi ignorare come la moderna dommatica si mostri invece sempre più aperta nei confronti dell'ammissibilità di limitazioni variamente incidenti su posizioni di libertà, altrimenti destinate a sfociare nell'arbitrio. Limitazioni che costitui-

scono la risultante della rilevanza diretta di interessi e, dunque, di situazioni soggettive, nominate e no. Senza dire che, diversamente opinando, si finisce con l'assegnare all'art. 2 la ben meschina (ed inutile) funzione di attribuire copertura costituzionale alle sole situazioni contemplate agli artt. 13 ss., 29 ss., 35 ss., della Costituzione, che di tale garanzia già godono per il semplice fatto di essere state espressamente inserite nella legge fondamentale dello Stato.

Che queste sommarie considerazioni e gli inevitabili sconfinamenti possano non essere piaciuti (come certe « vivaci » reazioni hanno qui già dimostrato) a quanti siano rimasti affezionati ad un metodo nel quale lo studio del diritto parrebbe destinato a procedere per compartimenti stagni e per sciovinistiche attribuzioni di competenza (il costituzionale ai costituzionalisti, il civile ai civilisti, il penale ai penalisti, e via dicendo), è un fatto che può essere trascurato. Certo è che si tratta di rilievi frutto non di disattenzione verso costruzioni dottrinali di tipo vetero-costituzionale, ma di talune scelte operate, in un panorama sufficientemente completo ed articolato, nella direzione segnata dal pensiero di un civilista, la cui sensibilità nei confronti dei principi contenuti nella Carta Costituzionale e dei problemi da essi sollevati si è da sempre rivelata ben più spiccata di quella dimostrata da non pochi addetti ai lavori.